Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte I
A-165/2008
{T 0/2}

Sentenza del 22 giugno 2009

Composizione

Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Michael Beusch, Pascal Mollard,
cancelliere Marco Savoldelli.

Parti

X._____,
ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle dogane,
Direzione del circondario di Lugano, 6901 Lugano,
rappresentata dalla Direzione generale delle dogane,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Ricorso contro la decisione del 20 dicembre 2007.

Fatti:

A.
Attiva quale spedizioniere, in data 24 maggio 2007 la ditta X._____, ha dichiarato alle autorità del valico di Madonna di Ponte-Brissago una partita di colla per piastrelle nel seguente modo: “4 palette colla per piastrelle senza tassa COV, massa netta kg 6'000, massa lorda kg 6'064, valore statistico fr. 4'700.--, valore IVA fr. 4'800.--, voce di tariffa 3214.9000, aliquota di dazio preferenziale EU esente verso presentazione della dichiarazione d'origine su fattura n. 2616 del 24 maggio 2007, tributi suppletivi COV-700,001, kg 6'000, aliquota tassa COV di fr. 3.-- per kg COV”. In base al risultato “libero con” essa ha in seguito presentato all'ufficio doganale la copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta.

B.
Dopo aver proceduto al loro controllo, il 25 maggio 2007 le autorità doganali hanno emesso la decisione di prelievo della tassa d'incentivazione sui composti organici rispettivamente d'imposizione per il dazio e per l'imposta sul valore aggiunto.

C.
Con lettera del 16 ottobre 2007, consegnata a mano direttamente al valico di Madonna di Ponte-Brissago, la ditta X._____ ha chiesto la rettifica dello sdoganamento della merce citata. A sostegno della sua domanda, essa ha rilevato che, nonostante per descrivere il prodotto in questione fosse stata usata la dicitura “colla per piastrelle senza tassa COV”, il programma utilizzato per la compilazione delle dichiarazioni aveva calcolato automaticamente i tributi.

D.
Con atto del 20 dicembre 2007 la direzione di circondario delle dogane di Lugano (DCD), cui era stata trasmessa la lettera menzionata a valere quale ricorso contro la decisione di sdoganamento, non è entrata nel merito della richiesta formulata, ritenendola tardiva.

E.
Il 7 gennaio 2008, la X._____ (ricorrente) ha impugnato la decisione della DCD davanti al Tribunale amministrativo federale. Col suo ricorso essa ha concluso all'annullamento della stessa e chiesto che alla cliente per cui era stato importato il materiale, venisse restituito l'importo

erroneamente addebitatole a titolo di tassa d'incentivazione sui composti organici.

F.
Le osservazioni della Direzione generale delle dogane (DGD), agente in procedura in luogo della DCD, risalgono al 17 marzo successivo. Con tale atto quest'ultima ribadisce la tardività della lettera del 16 ottobre 2007 e conclude al rigetto del ricorso.

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in diritto.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame, in virtù degli art. 1 e 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 116 cpv. 4 della legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631), con l'art. 90 LD e infine con gli art. 3 seg. dell'ordinanza federale del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018).

1.2 Nella misura in cui non concerne specificatamente la procedura di sdoganamento (cfr. art. 3 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) e fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali, la presente procedura soggiace alla PA (art. 37 LTAF, art. 2 e 4 PA).

1.3 L'atto impugnato è una decisione della DCD che non entra nel merito di una richiesta di rettifica di uno sdoganamento, ritenendola tardiva. Dato è quindi pure l'interesse della ricorrente (art. 48 cpv. 1 PA).

Per quanto precede, essendo stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), il ricorso presentato davanti a questo Tribunale è formalmente ricevibile.

2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-

pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).

3.
Nella fattispecie, con l'emanazione della decisione impugnata, la DCD non è entrata nel merito delle richieste formulate dalla qui ricorrente, ritenendole tardive. È quindi solo riguardo alla tempestività o alla tardività delle stesse che lo scrivente Tribunale è chiamato ad esprimersi.

Il contenuto della decisione impugnata – segnatamente, il suo dispositivo – delimita infatti il possibile oggetto del litigio (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1536-7/2006 del 16 giugno 2008, consid. 1.4.1, con rinvii; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, no. 2.7 segg.; MARKUS MÜLLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo 2008, ad art. 44 no. 5).

Conseguentemente, nella misura in cui le censure sollevate dalla ricorrente concernono aspetti di merito, ovvero lo sdoganamento come tale, rispettivamente mirano alla rettifica dello stesso e al rimborso dei tributi addebitati, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile (DTF 123 V 335, consid. 2; DTF 118 Ib 134, consid. 2 e 3).

4.
Contro le decisioni degli uffici doganali può essere interposto ricorso presso le direzioni di circondario (art. 116 cpv. 1 LD). Il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni "a contare dalla notifica della decisione d'imposizione" (art. 116 cpv. 3 LD).

Benché nella versione in lingua italiana dell'art. 116 cpv. 3 LD venga utilizzata tale formulazione, da un confronto con i materiali e con il te-

sto in lingua tedesca (che parla di “Ausstellen der Veranlagungsverfügung”) e francese (in cui viene usato il termine di “établissement de la décision de taxation”), emerge in realtà che determinante ai fini del rispetto del termine di ricorso non è la notifica della decisione di sdoganamento da parte dell'ufficio doganale bensì già la sua emanazione (FF 2004 I 485, 562, 587; REMO ARPAGAUS, Zollrecht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [curatori], Das schweizerische Bundesverwaltungsrecht, volume XII, 2. edizione, Basilea 2007, no. 459; MARTIN KOCHER, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher [curatori], Zollgesetz-Handkommentar, Berna 2009, ad art. 116 no. 77).

Il termine di ricorso comincia a decorrere il giorno successivo e, se non subisce sospensioni a causa delle ferie (art. 22a PA), viene a scadere 60 giorni più tardi. Stabilito dalla legge, esso non può essere prorogato (art. 22 cpv. 1 PA); il suo mancato rispetto determina pertanto l'irricevibilità del ricorso interposto (decisione del Tribunale amministrativo federale A-7801/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2).

5.
Nel caso in esame, la decisione d'imposizione impugnata dalla qui ricorrente davanti alla DCD risale al 25 maggio 2007. Il termine per ricorrere ha quindi cominciato a decorrere il giorno successivo, ovvero il 26 maggio 2007 e – ritenuto che è in seguito rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto a causa delle ferie giudiziarie estive (art. 22a cpv. 1 lett. b PA) rispettivamente che il 25 agosto cadeva di sabato (art. 20 cpv. 3 PA) –, è giunto a scadenza lunedì 27 agosto 2007. Al più tardi quel giorno, il ricorso contro la decisione di sdoganamento del 26 maggio 2007 avrebbe dovuto essere consegnato a un ufficio postale svizzero oppure direttamente all'autorità (art. 21 cpv. 1 PA).

Sennonché, dall'incarto emerge che la lettera con cui la ricorrente ha chiesto la sua rettifica è stata presentata presso le autorità doganali di Madonna di Ponte – che l'hanno quindi correttamente trasmessa alla DCD a valere quale ricorso, poiché anche il termine di 30 giorni di cui all'art. 34 cpv. 3 LD per chiedere una rettifica dello sdoganamento era trascorso (PATRICK RAEDERSDORF, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher [curatori], op. cit., ad art. 34 no. 4) – unicamente il 16 ottobre 2007.

Per quanto precede, la decisione del 20 dicembre 2007 con cui la DCD non è entrata nel merito del ricorso, dev'essere considerata corretta.

6.
Davanti ad un ricorso manifestamente tardivo resta da verificare se vi siano gli estremi per una resituzione ex art. 24 cpv. 1 PA, secondo cui se una persona è stata impedita senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito se entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento ne sia fatta domanda motivata e venga compiuto l'atto che era stato omesso. Questa norma si applica in effetti anche ai termini legali (DTF 117 Ia 297, consid. 3c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 345; PIERRE MOOR, op. cit., no. 2.2.6.7., con riferimento alla prassi restrittiva in materia; STEFAN VOGEL, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], op. cit., ad art. 24 no. 1).

Così però non è nel caso in esame. La ricorrente non ha infatti presentato nessuna domanda di restituzione e quand'anche si volesse recepire il suo ricorso come una simile richesta (decisione del Tribunale amministrativo federale A-35/2007 del 13 giugno 2007, consid. 3.3), essa non ha addotto nessun motivo valido in tal senso.

7.
Per quanto precede, sulla base dell'art. 116 cpv. 3 LD – norma che per altro riprende il termine di 60 giorni contenuto nell'art. 109 cpv. 2 della legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475) e quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non costituisce un elemento di novità (MARTIN KOCHER, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher [curatori], op. cit., ad art. 116 no. 74) – il ricorso interposto dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata.

8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 1'000.-- (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lei versato il 18 gennaio 2008. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, pari a fr. 1'000.--, sono poste a carico della ricorrente. Tale importo viene integralmente compensato con l'anticipo spese da lei versato.

3.
Non vengono assegnate ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (atto giudiziario)

Il presidente del collegio:	Il cancelliere:
Markus Metz	Marco Savoldelli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: